

ACCORDO TECNICO

tra

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (in seguito, ENAC), in questo atto rappresentato dal Direttore Generale, Dr. Alessio Quaranta;

e

la Società Nazionale per l'Assistenza al Volo S.p.A (in seguito, ENAV), in questo atto rappresentata dal Direttore Generale, Sig. Massimo Garbini;

di seguito, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

- il D.L. n. 237/2004 convertito con la legge 9 novembre 2004, n. 265, all'art. 1, 1° comma prevede che l'ENAC svolga, quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, in applicazione dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea;
- è interesse delle Parti coordinare le attività relative alla gestione della Licenza di Operatore dei Servizi di Informazioni Volo allo scopo di assicurare il corretto esercizio dei privilegi associati a detta funzione e nel contempo contribuire al miglioramento dei livelli di sicurezza nel settore dei servizi della navigazione aerea.

VISTO: il Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, come modificato dal Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265" e come corretto ed integrato dal Decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 "Disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione";

VISTA: la Legge 21 dicembre 1996, n. 665 "Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale";

VISTO: il D.Lgs. 25 luglio 1997 n. 250 "Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile";

VISTI: i Requisiti di Sicurezza della Regolamentazione Eurocontrol – ESARR 5 del 11 aprile 2002 che stabiliscono gli standard per il personale con compiti attinenti la sicurezza;

- VISTO:** il DPR 13 aprile 2000, n. 222 "Regolamento recante norme in materia di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al servizio pubblico di informazioni al volo";
- VISTO:** il DPR 18 novembre 1988, n. 566 "Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell' art. 731 del codice della navigazione , come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213";
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo;
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo;
- VISTO:** Il Regolamento ENAC disciplinante la "Licenza di Operatore del Servizio di Informazioni Volo (FIS)" approvato con Delibera del C.d.A. n°15/2011 del 23/03/2011;
- VISTO:** l'articolo 14 comma 3 del predetto Regolamento che prevede la stipula di apposito accordo tecnico tra ENAC ed ENAV per disciplinare la conversione nella Licenza di operatore FIS dei titoli posseduti dal personale dipendente di ENAV ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo Tecnico.

Art. 2

Oggetto

Il presente Accordo Tecnico ha per oggetto la disciplina per il rilascio della Licenza di Operatore dei Servizi di Informazioni Volo (di seguito denominata "Licenza Operatore FIS"), di cui al Regolamento ENAC inerente la "Licenza di Operatore del Servizio di Informazioni Volo (FIS)" (di seguito denominato "Regolamento Licenza Operatore FIS"), nei confronti del personale dell'ENAV previsto all'Art. 14 comma 3 del predetto Regolamento, di cui al successivo art. 3 comma 2 e 3 (di seguito denominati "richiedenti"), ivi compresa la raccolta e lo scambio delle informazioni e dei dati pertinenti.

Art. 3

Efficacia

1. Il presente Accordo Tecnico ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e può essere soggetto a revisione, concordata dalle Parti, in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e Direttive Comunitarie che influiscano sul rilascio delle licenze aeronautiche da parte di ENAC.
2. Le procedure contemplate nel presente accordo sono applicabili solo ed esclusivamente nei confronti del personale "Esperto Assistenza al Volo" con rapporto d'impiego presso l'ENAV che alla data del 11/05/2011 risultasse aver svolto, presso le strutture formative/addestrative dell'ENAV, un percorso formativo equiparabile nei contenuti a quello previsto all'appendice 3, parte A comma 4 del Regolamento Licenza Operatore FIS.

3. Ai fini dell'applicabilità del precedente comma 2, si definisce "Esperto Assistenza al Volo" (EAV) tutto il personale dell'ENAV che, essendo inserito in tale inquadramento professionale, svolge le attività indicate nella Declaratoria di cui all'art.1 della parte specifica "Categoria professionale esperto di assistenza al volo" del CCNL del personale dipendente di ENAV sottoscritto in Roma il 23/12/2008.
4. Ai fini dell'applicabilità del precedente comma 2, un percorso formativo si ritiene equiparabile nei contenuti a quello previsto all'appendice 3, parte A comma 4 del Regolamento Licenza Operatore FIS qualora soddisfi i requisiti di cui all'allegato del presente Accordo Tecnico.
5. Casi diversi da quelli elencati nel presente articolo si riconducono alle prescrizioni ed alle procedure generali contemplate nel Regolamento Licenza Operatore FIS.

Art. 4

Comunicazioni

1. Ogni richiesta attinente la materia oggetto del presente Accordo Tecnico avanzata da personale dell'ENAV deve pervenire all'ENAC per il tramite dell'ENAV stesso e da questi preventivamente vagliata.
2. Ogni comunicazione attinente la materia oggetto del presente Accordo Tecnico verso il personale dell'ENAV viene effettuata dall'ENAC per il tramite dell'ENAV stesso che provvede, quando richiesto, ad acquisire relata di notifica dagli interessati.
3. L'ENAV registra i processi e i procedimenti conservando per un periodo non inferiore a 10 anni tutti, i documenti inerenti il rilascio, l'aggiornamento e qualsiasi altro provvedimento che possa incidere sulla validità amministrativa della Licenza Operatore FIS di tutto il personale in servizio, nonché quelli attinenti la formazione, l'addestramento, la competenza, l'accertamento linguistico e l'accertamento dell'idoneità medica. Tali informazioni vengono rese disponibili all'ENAC su richiesta.
4. L'ENAV comunica ad ENAC i nominativi del personale titolare di Licenza Operatore FIS che abbia interrotto il proprio rapporto di servizio con l'ENAV.
5. L'ENAV relaziona senza indugio ad ENAC circa fattispecie che potrebbero determinare l'assunzione di provvedimenti di sospensione o revoca della licenza di cui all'art. 4 comma 7, 8 e 9 del Regolamento Licenza Operatore FIS.
6. Per consentire all'avvio del processo di rilascio delle Licenze Operatore FIS, l'ENAV trasmette ad ENAC l'elenco delle specializzazioni di unità operativa ATS implementate presso i FIC e le specializzazioni di unità operativa ATS e MET implementate presso le proprie unità AFIS. Tale lista, aggiornata all'occorrenza, deve essere coerente con i servizi erogati come pubblicato sull'AIP Italia.

Art. 5

Trattazione e verifica dati

1. L'ENAC provvede alla trattazione dei "Dati Personali" comunicati dall'ENAV, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
2. È facoltà dell'ENAC richiedere all'ENAV copia fotostatica/scansione digitale di documenti probanti il possesso dei requisiti attesi, oppure di richiedere integrazioni della documentazione trasmessa, o di effettuare controlli a campione sull'integrità dei dati comunicati, richiedendo copie autenticate di documenti trasmessi in copia fotostatica/scansione digitale.

Art. 6

Condizioni per il rilascio

1. Al fine di consentire il rilascio della Licenza Operatore FIS, ciascun richiedente dovrà dichiarare:
 - a. di non essere stato condannato a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi e non essere sottoposto ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
 - b. di non essere già in possesso di analoga Licenza ottenuta a seguito dell'applicazione delle procedure di conversione della preesistente Licenza ORSA di cui all'Art. 14 Comma 2 del Regolamento Operatore FIS, di non aver presentato domanda di conversione della Licenza ORSA e l'impegno a non richiedere la conversione nel futuro.
2. Al fine di consentire il rilascio della Licenza Operatore FIS, l'ENAV dovrà dichiarare per ciascun richiedente:
 - a. il possesso di idoneità psico-fisica come indicato al successivo comma 3;
 - b. il possesso di un livello di competenza linguistica inglese (ENG) come indicato al successivo comma 4;
 - c. il possesso di un livello di competenza linguistica italiana (ITL) come indicato al successivo comma 5.
3. L'ENAV garantisce che i richiedenti, alla data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza Operatore FIS, siano in possesso dell'idoneità psico-fisica prevista dalla regolamentazione ENAV per la categoria professionale "esperto di assistenza al volo" e comunque in possesso di "Capacità lavorativa generica".
4. L'ENAV garantisce che i richiedenti, alla data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza Operatore FIS, posseggano un livello di competenza della lingua inglese che assicuri l'agevole interazione verbale in un contesto aeronautico.
5. L'ENAV garantisce il livello di conoscenza per quanto concerne la competenza linguistica italiana del personale richiedente pari al 6° Livello, con riferimento alla classificazione di cui al Documento ICAO 9835, a seguito del superamento delle prove di selezione per l'assunzione presso l'ENAV stessa, ovvero a seguito del superamento delle prove di concorso pubblico per l'ammissione ai ruoli delle Forze Armate per il personale già proveniente dall'Aeronautica Militare.

Art. 7

Rilascio delle Licenze

1. L'ENAV inoltra ad ENAC, mediante la modulistica definita da ENAC con successivo provvedimento, la richiesta di rilascio della Licenza Operatore FIS a favore del proprio personale che soddisfi le condizioni di cui al precedente art.6.
2. Nell'invio delle richieste di cui al precedente comma 1, l'ENAV si renderà garante della correttezza e veridicità dei dati ivi riportati, ad esclusione dei "dati personali".
3. Sulla base della richiesta di cui al precedente comma 1, verificata la correttezza formale delle informazioni ivi contenute, l'ENAC provvede al rilascio della relativa Licenza Operatore FIS. È facoltà dell'ENAC rigettare le richieste che contengano dati errati, oppure chiedere integrazioni qualora le informazioni risultino dubbie od incomplete.

4. L'ENAC emetterà la Licenza Operatore FIS secondo i seguenti criteri:
- la specializzazione Linguistica ENG, sarà trascritta solo per coloro i quali abbiano superato un accertamento conforme al requisito di cui all'Art. 8 comma 2. del Regolamento Operatore FIS;
 - la specializzazione Linguistica ITL, sarà trascritta conformemente all'Art. 6 comma 4 del presente Accordo Tecnico su tutte le Licenze emesse;
 - l'abilitazione MET-AFIS sarà trascritta sulla licenza di coloro i quali abbiano svolto un percorso formativo conforme a quello previsto all'appendice 3, parte A comma 5 del Regolamento Licenza Operatore FIS;
 - le specializzazioni di unità operativa e linguistiche saranno dall'ENAV trascritte/aggiornate e notificate all'ENAC in accordo alle procedure di dettaglio definite dall'ENAC con successivo provvedimento.
5. Il rilascio della Licenza FIS da parte dell'ENAC non costituisce automaticamente autorizzazione all'esercizio delle prerogative di cui alla Licenza di Operatore FIS, comunque subordinate al possesso dei requisiti psico-fisici, linguistici e di competenza accertati ed in corso di validità.

Art. 8

Regime transitorio


- Fino a 180 giorni dalla firma del presente accordo tecnico, è consentito alle unità Operative ENAV continuare ad erogare addestramento sulla base dei percorsi addestrativi preesistenti. Da tale data in poi le predette attività potranno essere condotte solo ed esclusivamente conformemente alle procedure riportate nei "Programmi di addestramento di unità operativa" approvati da ENAC nel rispetto dell'Art. 12 comma 3 del Regolamento Licenza Operatore FIS.
- Fino a 180 giorni dalla firma del presente accordo tecnico, è consentito svolgere presso le unità Operative ENAV attività volte al mantenimento e alla verifica della competenza operativa degli Operatori FIS condotte sulla base delle procedure preesistenti. Da tale data in poi le predette attività potranno essere svolte solo ed esclusivamente conformemente alle procedure riportate negli "Schemi di competenza" approvati da ENAC nel rispetto dell'Art. 12 comma 3 del Regolamento Licenza Operatore FIS.

Fatto, letto e sottoscritto a Roma in data 13 dicembre 2011

Per l'ENAC

Il Direttore Generale

(Dr. Alessio Quaranta)



Per l'ENAV S.p.A.

Il Direttore Generale

(Sig. Massimo Garbini)



Requisiti percorso formativo Operatori FIS

Ai fini dell'applicabilità del presente accordo tecnico, conformemente con quanto previsto all'Art. 3 comma 4, un percorso formativo si ritiene equiparabile nei contenuti a quello previsto all'appendice 3, parte A comma 4 del Regolamento Licenza Operatore FIS qualora soddisfisi i seguenti requisiti:

1. Svolto presso struttura ENAV S.p.A. (o precedente ragione sociale) deputata alla formazione/addestramento;
2. Durata minima di 60 giorni;
3. Superamento di Esame finale tracciato;
4. Svolto secondo le prescrizioni di un programma istruzionale ufficiale;
5. Materie trattate:
 - Legislazione aeronautica;
 - Gestione del traffico aereo;
 - Meteorologia;
 - Navigazione Aerea;
 - Aeromobili e principi del volo;
 - Equipaggiamenti e sistemi;
 - Fattori umani.
6. Svolgimento di almeno 5 Esercizi di simulazione della tecnica operativa condotti su apparati all'uopo preposti, oppure almeno 30 ore di stage operativo presso un'Unità operativa FIS dell'ENAV S.p.A. (FIC o AFIS) durante le quali si sia avuto modo di familiarizzare con la tecnica operativa;
7. Svolgimento di adeguato addestramento circa Situazioni inusuali, di emergenza e di degrado dei sistemi.